



18.1.2021

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0321/2020, presentata da R.G.P., cittadino italiano, a nome di "No alla costruzione dell'A.P.L.", corredata di 23 firme, contro la costruzione di una tratta autostradale

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano il pericolo di danni irreversibili alla salute pubblica derivanti dal progetto di costruzione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda (A.P.L.), di circa 157 km – di cui 67 km di autostrada, 20 km di tangenziali e 70 km di viabilità locale – nell'ambito di 6 comuni il cui territorio ha subito gli effetti della nube di diossina (TCDD) sprigionata nel 1976 dalla ICMESA di Seveso. Affermano che i lavori di rimozione del terreno libereranno la diossina ancora imprigionata nel suolo, aggravando l'esposizione a carico degli abitanti, e che i lavori di bonifica dei terreni inquinati riguardano solo tre comuni su sei. Rilevano inoltre che il progetto A.P.L. comporta un utilizzo significativo di terreni, in contrasto con la comunicazione COM(2011) 571 final (info 2A), mentre i due sottopassi previsti inciderebbero sull'equilibrio idrogeologico di aree alluvionali, e che da ultimo, ma non per importanza, la qualità dell'aria in Lombardia è fra le peggiori in Europa (info 2D). I firmatari chiedono l'annullamento del progetto di costruzione in questione, che contraddice altresì gli obiettivi fondamentali (ambiente e salute) della direttiva 2014/52/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 giugno 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 gennaio 2021

Il progetto menzionato dai firmatari rientra nel campo di applicazione della direttiva sulla

valutazione dell'impatto ambientale (VIA)¹. A norma di tale direttiva, gli effetti dei progetti su una serie di fattori ambientali, tra cui la salute umana, il suolo, l'acqua e l'aria, devono essere individuati, descritti e valutati, prima del rilascio dell'autorizzazione, nel corso della procedura VIA. I rapporti di valutazione dell'impatto ambientale devono comprendere, tra l'altro, una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente. Le autorità degli Stati membri devono garantire che i promotori dei progetti attuino tali misure e che siano istituite procedure per monitorare gli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione e dal funzionamento di un progetto. A norma della direttiva VIA, occorre prevedere procedure di ricorso a livello nazionale per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla direttiva.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, risulta che per il progetto in questione è stata effettivamente seguita una procedura VIA. Il rilascio di un'autorizzazione per un progetto che ha effetti negativi significativi sull'ambiente non è, di per sé, contrario alla direttiva. Tuttavia, come indicato in precedenza, tali progetti richiedono l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione adeguate, nonché l'istituzione di procedure di monitoraggio qualora sia necessario adottare misure correttive.

La direttiva 2008/50/CE² relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa impone agli Stati membri di garantire che, in tutte le zone e gli agglomerati, i livelli di biossido di azoto (NO₂), particolato (PM₁₀) e particolato sottile (PM_{2,5}) (tra gli altri inquinanti) non superino valori limite specifici. La direttiva fissa per l'NO₂ un valore limite annuale di 40 microgrammi per metro cubo (µg/m³), per il PM₁₀ un valore limite giornaliero di 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte per anno civile e un valore limite annuale di 40 µg/m³. Per il PM_{2,5} la direttiva fissa un valore limite annuale di 25 µg/m³.

In caso di superamento di tali valori limite, la direttiva impone agli Stati membri di predisporre piani per la qualità dell'aria che stabiliscano misure adeguate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Spetta agli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, scegliere ed elaborare le misure finalizzate al conseguimento di tali risultati.

La Commissione è a conoscenza dell'inquinamento atmosferico in Italia, in particolare in Lombardia, e sta adottando provvedimenti risoluti al riguardo. Essa applica un approccio sistemico illustrato nella comunicazione del maggio 2018 "Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti"³. Di conseguenza, il 17 maggio 2018 la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il superamento dei valori limite per il particolato⁴ e il 7 marzo 2019 per il superamento dei valori limite per il biossido di azoto⁵.

¹ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE), *GUL 26 del 28.1.2012, pag. 1*.

² Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (*GUL 152 dell'11.6.2008, pag. 1*).

³ COM(2018) 330 final.

⁴ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_18_3450, causa C-644/18.

⁵ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_1475, causa C-573/19.

Inoltre, il 30 ottobre 2020 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia in relazione ai superamenti dei valori limite stabiliti per il particolato sottile⁶.

La Commissione osserva che le diossine sono soggette al regolamento (UE) 2019/1021⁷ relativo agli inquinanti organici persistenti. Gli obblighi relativi alle diossine sono stabiliti all'articolo 6, che impone all'Italia di adottare misure volte a ridurre i rilasci di policlorodibenzo-p-diossine nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo. Va osservato che tali obblighi hanno già iniziato ad applicarsi nel 2004 a norma del regolamento (CE) n. 850/2004⁸ e prevedono che, nell'esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o modifiche significative ad impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, l'Italia, fatta salva la direttiva 2010/75/UE⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio, consideri in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III.

Per quanto riguarda l'uso del suolo, la comunicazione della Commissione intitolata "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse"¹⁰, menzionata anche dal firmatario, afferma che "se vogliamo seguire un percorso lineare che ci porti, entro il 2050, a non edificare più su nuove aree, occorre che nel periodo 2000-2020 l'occupazione di nuove terre sia ridotta in media di 800 km² l'anno" e che "gli Stati membri dovrebbero integrare maggiormente l'utilizzo diretto e indiretto dei terreni, e i relativi impatti ambientali, nel processo decisionale e limitare il più possibile l'occupazione e l'impermeabilizzazione dei terreni". Tuttavia, la comunicazione non fissa obiettivi vincolanti per gli Stati membri né chiede di porre fine all'uso e all'impermeabilizzazione dei terreni. Pertanto, pur riconoscendo che il suolo e i terreni sono risorse limitate che forniscono servizi ecosistemici essenziali e che il consumo di suolo prosegue in Italia e in particolare in Lombardia¹¹, non si può concludere che il progetto in quanto tale sia in contraddizione con la comunicazione citata.

Infine, va osservato che la petizione riguarda un singolo progetto. Come indicato nella comunicazione dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"¹², la Commissione concentra le sue azioni esecutive sulle questioni di più ampia portata, di pratica generale e di inosservanza sistematica del diritto dell'UE, ma nulla di tutto ciò emerge dal caso in questione. In tale contesto, è opportuno sottolineare che il rispetto del diritto dell'UE spetta in primo luogo alle autorità nazionali, che si trovano in una

⁶ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_20_1687.

⁷ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (*GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45*).

⁸ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (*GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7*).

⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), Testo rilevante ai fini del SEE, (*GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17*).

¹⁰ COM(2011) 571 final.

¹¹ Cfr. "Consumo di suolo" in

https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/consumo_suolo_agportal/?entry=5: non si riscontrano chiari segni di riduzione del consumo di suolo dal 2015 al 2019 in Italia o in Lombardia.

¹² C(2016)8600.

posizione migliore per valutare situazioni individuali come quella cui fanno riferimento i firmatari e per intervenire ove necessario.

Conclusioni

Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la Commissione invita il firmatario a manifestare le sue preoccupazioni alle autorità nazionali.

La Commissione continuerà ad affrontare i problemi di inquinamento atmosferico nell'area menzionata dal firmatario nel quadro dei procedimenti orizzontali esistenti sulle emissioni di PM_{2,5}, PM₁₀ e NO₂.

4. Risposta della Commissione (REV. I), ricevuta il 27 luglio 2021

Dopo aver valutato la documentazione supplementare presentata dal firmatario, la Commissione ribadisce le osservazioni già trasmesse al Parlamento europeo il 18.01.2021.

Conclusioni

La Commissione invita il firmatario a manifestare le proprie preoccupazioni alle autorità nazionali.